

Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza

Prot. LG del
6-6-08

pervenuto 6-6-08
ore 11

Genova, 4 giugno 2008

Prot. n. PG/2008/75459
Class. 2008/C2.4/355

Al Signor Presidente
IV Commissione

S e d e

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

S e d e

e p.c.: Al Signor Presidente
I Commissione

Al Signor Presidente
Giunta regionale

Ai Signori
Consiglieri Regionali

Ai Gruppi Consiliari

Ai Settori consiliari

L o r o S e d i

Oggetto: Trasmissione disegno di legge
n. 352 del 4 giugno 2008.

Ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale, si trasmette il disegno di legge n. 352 del 4 giugno 2008 di iniziativa della Giunta regionale, avente ad oggetto:


“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2006, N. 28 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE)”.

Si precisa che tale disegno di legge costituisce lo stralcio dell'articolo 12 del disegno di legge n. 344 del 01.04.2008, a seguito di richiesta in tal senso (nota 26.05.2008 prot. IN/2008/12548) avanzata dalla I Commissione consiliare.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 26 maggio 2006 n. 13, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Giacomo Ronzitti)



DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

(stralcio articolo 12 del disegno di legge n. 344 del 1° aprile 2008)

avente ad oggetto:

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)

RELAZIONE

La disposizione rivede l'art. 4 della legge regionale n. 28/2006 (organizzazione turistica regionale), recante le disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province, al fine di razionalizzare l'attuale normativa, prevedendo l'abrogazione della l.r. 13/1991 e procedendo al ricalcolo dei finanziamenti necessari.

Più specificatamente, l'art. 3 della l.r. 28/2006 riepiloga le funzioni attribuite alle Province nel settore turistico. Per finanziare dette funzioni il vigente comma 5 dell'art. 4, richiama la l.r. 22.7.1991 n. 13 che ha previsto contributi alle Province pari al costo di un numero di dipendenti quantificato in apposita tabella allegata alla legge e di altre forme di finanziamento diretto e indiretto. Altri finanziamenti sono poi previsti dal comma 4 del succitato art. 4, a fronte delle nuove funzioni attribuite con la l.r. 28/2006 (IAT, statistica e promozione locale).

Con la modifica proposta si vuole rendere più chiara e organica la precedente normativa. In particolare la l.r. 13/1991 non è mai stata aggiornata alla situazione delle funzioni ora non più delegate ma attribuite alle Province. Nel frattempo ulteriori compiti stanno per essere attribuiti dal Testo unico sulle strutture ricettive ed altri saranno sottratti dal DDL in esame sull'incentivazione alle imprese turistiche che li affida a FILSE e che abroga la precedente l.r. 19/2000.

Al fine del ricalcolo dei finanziamenti necessari, si prevede l'aggiornamento della dotazione organica necessaria all'espletamento delle funzioni mediante una procedura delegificata (attribuzione alla Giunta regionale di stabilire la dotazione necessaria) nel rispetto del metodo della concertazione con le Amministrazioni provinciali.

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale))

1. L'articolo 4 della legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 4. (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province)

1. Le Province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse.
 2. La Regione mette a disposizione delle Province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso.
 3. Per il costo del personale addetto agli uffici IAT, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), sono assegnate annualmente specifiche risorse finanziarie alle Province e al Comune di Genova che fanno riferimento alle spese sostenute dalle APT per il personale degli IAT gestiti direttamente dai medesimi enti nel corso dell'esercizio 2006. La Regione attribuisce inoltre alle Province e al Comune di Genova risorse finanziarie per le altre spese di funzionamento degli IAT gestiti direttamente e per quelle sostenute a titolo di convenzione o di contribuzione per gli IAT gestiti da terzi. Il costo per la Regione non può essere inferiore ai finanziamenti regionali assegnati alle APT nel 2006 per le stesse finalità di cui al presente comma.
 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), la Regione attribuisce annualmente alle Province e al Comune di Genova risorse non inferiori ai contributi regionali assegnati alle APT nel corso dell'esercizio 2006 per le attività di promozione locale. Per le Province il costo del personale addetto alla promozione locale è calcolato nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
 5. Per i contributi alle Associazioni Pro loco la Regione assegna annualmente alle Province gli stanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle associazioni pro loco) e successive modificazioni.
 6. Per l'esercizio delle ulteriori funzioni attribuite alle Province dall'articolo 3, sono assegnati alle stesse i finanziamenti pari al costo della dotazione organica necessaria all'espletamento di dette funzioni, approvata dalla Giunta regionale previo confronto con le Amministrazioni provinciali. Il totale dei fondi assegnati non può essere inferiore a quello assegnato alle Province per analoghe finalità nel 2007.
 7. Annualmente la Giunta regionale adegua il costo di cui al comma 6, qualora intervengano variazioni nelle funzioni attribuite che comportino modifiche dei carichi di lavoro.”
2. La legge regionale 22 luglio 1991, n. 13 (Contributi alle Amministrazioni Provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali) è abrogata.